



COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Piazza del Municipio, 1 – 33058 San Giorgio di Nogaro

Allegato alla DGC n. 51 del 08.04.2026

ATTO ORGANIZZATIVO RELATIVO ALLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

AI SENSI DEL D. LGS. 10 MARZO 2023 N. 24

INDICE

Premessa

1. Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24
2. Definizioni
3. Il canale di segnalazione interna
4. La persona segnalante e gli altri soggetti tutelati dal D. Lgs. 24/2023
5. Oggetto della segnalazione
6. Sanzioni

Gestione della segnalazione

7. Finalità
8. Chi può fare la segnalazione
9. I soggetti incaricati a ricevere la segnalazione
10. I canali di presentazione delle segnalazioni
 - a. Il canale interno
 - b. Il canale esterno
 - c. La divulgazione pubblica
 - d. Denuncia all'autorità giudiziaria
11. Caratteristiche della segnalazione
12. Cosa deve fare chi riceve la segnalazione
13. Trattamento dei dati personali
14. Disposizioni finali



Premessa

1. Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, divenuto efficace il 15 luglio 2023, disciplina la materia del *whistleblowing*, abrogando le normative precedentemente in vigore in materia.

Tale “*decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*”.ⁱ

Il segnalante, peraltro, può fare la segnalazione, trovando la tutela fornita dal D. Lgs. 24/2023, non solo durante il rapporto di lavoro, bensì anche prima che sia iniziato il rapporto stesso, qualora la segnalazione riguardi violazioni rilevate durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali oppure durante il periodo di prova.ⁱⁱ

La tutela, invero, è garantita anche nel caso di segnalazione fatta in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, sempreché la segnalazione riguardi una violazione di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel corso del rapporto di lavoro.ⁱⁱⁱ

La novità di tale decreto risiede non tanto nella trattazione della materia, che peraltro veniva già precedentemente trattata, quanto nella tutela che viene apprestata alla figura del segnalante e alle altre figure che coadiuvano il segnalante. L’obiettivo di questo decreto, dunque, non è solo quello di incentivare le segnalazioni, ma soprattutto di tutelare la riservatezza sull’identità del segnalante e delle persone coinvolte nella segnalazione.

Un’altra importante novità che il decreto introduce riguarda la necessaria previsione di un canale di segnalazione interna, il quale deve prevedere più modalità di segnalazione, lasciando al segnalante la possibilità di scegliere quale utilizzare.

2. Definizioni

Ai sensi del presente atto organizzativo, si intendono per:

- *violazioni*: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato;
- *informazioni sulle violazioni*: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all’autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell’art. 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- *segnalazione* o *segnalare*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni;
- *segnalazione interna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’articolo 4;
- *segnalazione esterna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all’articolo 7;
- *divulgazione pubblica* o *divulgare pubblicamente*: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

ⁱ D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, art. 1, co. 1.

ⁱⁱ Cfr. art. 3, co. 4 lettera a) e b).

ⁱⁱⁱ Cfr. art. 3, co. 4 lettera c).



- *persona segnalante (whistleblower)*: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *facilitatore*: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- *contesto lavorativo*: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- *persona coinvolta*: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
- *ritorsione*: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- *seguito*: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- *riscontro*: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;
- *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- *titolare del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;



- *destinatario*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;
- *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

3. Il canale di segnalazione interna

L'art. 4 del D. Lgs. 24/2023 stabilisce che i soggetti del settore pubblico e quelli del settore privato, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali – non si richiede che vi sia anche l'accordo – attivano propri canali di segnalazione interna, che devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione.

Il decreto stabilisce, inoltre, che deve essere garantita la riservatezza non solo dell'identità del segnalante, ma altresì del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione; in ogni caso, la persona o l'ufficio incaricati devono essere autonomi e specificamente formati.

Il decreto prevede poi che le segnalazioni possano essere fatte in forma scritta oppure orale.

Nella **forma scritta** attraverso, l'utilizzo di un'apposita piattaforma informatica.

Nella **forma orale**, su richiesta del segnalante, un incontro diretto entro un termine ragionevole con il RCPT.

4. La persona segnalante e gli altri soggetti tutelati dal D. Lgs. 24/2023

La persona principalmente tutelata dalla normativa *whistleblowing* è il segnalante, al quale, dunque, deve essere garantita la massima tutela circa la riservatezza della sua identità, del contenuto della sua segnalazione e della relativa documentazione.

Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede un sistema di protezione per il segnalante che comprende:

- tutela della riservatezza e da ritorsioni;
- limitazioni di responsabilità in relazione alla diffusione di specifiche informazioni;
- misure di sostegno gratuite fornite da Enti del Terzo Settore;
- divieto di rinunce e transazioni sui diritti riconosciuti.

Tali tutele si estendono anche a soggetti legati al segnalante (es. facilitatori, familiari, colleghi, enti collegati), se potenzialmente esposti a ritorsioni in virtù del legame con il whistleblower.

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione che possa rivelarla è riservata e non può essere divulgata, salvo consenso espresso o nei casi previsti (es. difesa disciplinare o giudiziaria).

La riservatezza è garantita da:

- uso di piattaforme informatiche sicure (es. WhistleblowingPA);
- esclusione del diritto di accesso agli atti e rispetto della normativa sulla privacy;
- obbligo di anonimizzazione dei dati nei procedimenti e nelle comunicazioni interne ed esterne;
- obbligo di trasmettere senza ritardo la segnalazione ricevuta da personale non autorizzato.



Il whistleblower è protetto da ritorsioni se:

- è ragionevolmente convinto della veridicità delle informazioni;
- la segnalazione è conforme al decreto;
- sussiste un nesso causale tra la segnalazione e le ritorsioni.

Le ritorsioni, come definite in senso ampio dal decreto (atti o comportamenti dannosi anche solo minacciati), possono essere comunicate ad ANAC, che le verifica e può trasmettere l'informazione al Dipartimento della funzione pubblica o ad altri organi competenti.

ANAC può accertarne la nullità con applicazione di sanzioni e l'Autorità Giudiziaria può ordinare il risarcimento, la reintegrazione lavorativa o la cessazione della condotta.

In procedimenti giudiziari o amministrativi, si presume la ritorsione se il segnalante dimostra di aver segnalato e subito danni: spetta al presunto autore provare l'assenza di connessione.

La tutela non si applica in caso di condanna, anche non definitiva, per calunnia, diffamazione o falsa segnalazione con dolo o colpa grave. In caso di archiviazione, la protezione resta valida.

Il whistleblower non è responsabile civilmente, penalmente, disciplinarmente o amministrativamente per la rivelazione di informazioni coperte da segreto (ufficio, professionale, industriale, ecc.) se:

- vi erano fondati motivi per ritenere la rivelazione necessaria a segnalare una violazione;
- la segnalazione è conforme al decreto;
- le informazioni sono state ottenute lecitamente.

ANAC pubblica l'elenco degli Enti del Terzo Settore che offrono gratuitamente al segnalante supporto, informazioni e consulenze riguardo a:

- modalità di segnalazione;
- protezione da ritorsioni;
- diritti delle persone coinvolte;
- accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È vietata qualsiasi rinuncia o transazione, totale o parziale, ai diritti e alle tutele previste dal decreto, salvo che avvenga in sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali).

Tale misura mira a garantire una protezione effettiva del whistleblower e dei soggetti connessi, impedendo pressioni volte a rinunciare alle garanzie previste.

5. Oggetto della segnalazione

L'art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023 definisce le violazioni oggetto di segnalazione whistleblowing come comportamenti, atti od omissioni, anche solo potenziali, che violano normative nazionali o dell'UE e ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Comune di San Giorgio di Nogaro.

Rientrano anche i tentativi di occultamento delle violazioni, purché fondati su elementi concreti (irregolarità, anomalie, ecc.).

Le violazioni devono essere apprese:

- in ragione del ruolo o del rapporto giuridico con il Comune di San Giorgio di Nogaro;
- nello svolgimento, anche occasionale, delle proprie funzioni lavorative.

La segnalazione deve avere finalità di tutela dell'interesse pubblico. Sono escluse le segnalazioni che:

- sono palesemente infondate o basate su voci di corridoio;



- riguardano informazioni già pubbliche;
- hanno contenuto esclusivamente personale (es. conflitti interni, rivendicazioni lavorative);
- attengono a violazioni regolate da normative specifiche indicate nella Parte II dell'allegato al decreto o nella Direttiva UE 2019/1937;
- riguardano la sicurezza nazionale o appalti relativi alla difesa, salvo che siano disciplinati dal diritto UE;
- coinvolgono altre Amministrazioni: in tal caso, la segnalazione va indirizzata al RPCT dell'Ente interessato, senza obbligo di trasmissione tra amministrazioni.

6. Sanzioni

Fermi restando altri profili di responsabilità, il mancato rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 24/2023 comporta, in capo al responsabile tenuto a darvi attuazione, sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolar modo, si applica una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 10.000 a un massimo di Euro 50.000 nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che sono state commesse ritorsioni contro il segnalante;
- b) quando venga accertato che la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla;
- c) quando venga accertato che vi è stata la violazione dell'obbligo di riservatezza;
- d) quando venga accertato che non sono stati istituiti i canali di segnalazione interna;
- e) quando venga accertato che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che tali procedure non sono conformi a quanto previsto dal decreto in esame;
- f) quando venga accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.^{iv}

Si applica, invece, una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 500 a un massimo di Euro 2.500 quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Gestione delle segnalazioni

7. Finalità

Il presente atto organizzativo si prefigge lo scopo di regolamentare, all'interno dell'Ente, le modalità di gestione delle c.d. segnalazioni di *whistleblowing*. In tale contesto, l'organizzazione interna si ispira alle seguenti direttici:

- tutela della riservatezza, compreso il principio di minimizzazione, integrità e limitazione della conservazione;
- principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

8. Chi può fare la segnalazione

^{iv} Cfr. art. 21.



I soggetti che possono effettuare una segnalazione nei confronti dell'intestato Ente, trovando le tutele delineate dal D. Lgs. 24/2023, sono i seguenti:

- a) dipendenti dell'Ente;
- b) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- c) lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Ente che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Ente;
- e) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso l'Ente;
- f) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

9. I soggetti incaricati a ricevere la segnalazione

Soggetti incaricati a ricevere la segnalazione possono essere persone singole o uffici interni.

Negli Enti pubblici in cui vi sia l'obbligo di prevedere la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), spetta a quest'ultimo gestire le segnalazioni interne.

All'interno del presente Ente, dunque, competente a ricevere e gestire le segnalazioni interne è il RPCT. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il RPCT non potrà comunicare il contenuto della segnalazione e l'identità del segnalante neppure al Titolare del trattamento, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.

L'Ente predispone apposita nomina nei confronti del RPCT quale designato al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies*, co. 1, d.lgs. 196/2003 s.m.i.

10. I canali di presentazione delle segnalazioni

I segnalanti hanno a disposizione diversi canali per inviare le segnalazioni whistleblowing, ovvero:

- canale interno;
- canale esterno;
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria.

10.1 Il canale interno

Il canale interno è quello istituito dal Comune di San Giorgio di Nogaro e la sua gestione è attribuita al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Tale canale consente al segnalante di scegliere la modalità di trasmissione della segnalazione, che può avvenire in forma orale oppure scritta.

- **Modalità orale**

La segnalazione in forma orale deve essere fatta dal segnalante attraverso una richiesta di un incontro diretto con il RPCT al seguente indirizzo email: segretario@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it.

L'RPCT comunica al segnalante la data del colloquio che dovrà essere fissato entro trenta giorni dalla richiesta.

Il segnalante, durante il colloquio, riceverà l'informativa del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 e riferirà verbalmente i fatti al RPCT.



Il RPCT provvederà personalmente, con la massima discrezione e riservatezza, ad identificare il segnalante e riportare per iscritto il contenuto della segnalazione.

Il verbale redatto a seguito del colloquio viene sottoposto, entro trenta giorni, dal RPCT al segnalante che può verificare, rettificare e confermare il verbale mediante la propria sottoscrizione.

- **Modalità scritta**

La segnalazione in forma scritta deve essere effettuata dal segnalante tramite la compilazione di un questionario disponibile sulla piattaforma “WhistleblowingPA”, accessibile sia dal sito istituzionale che dalla apposita sezione in Amministrazione Trasparente.

Il questionario è articolato in tre sezioni: dati del segnalante, contenuto della segnalazione, e informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Le informazioni sono accessibili esclusivamente al RPCT.

Il Comune di San Giorgio di Nogaro utilizza tale piattaforma in seguito all’adesione al progetto “WhistleblowingPA” (dal 2023 “WhistleblowingIT”), promosso da “Transparency International Italia” e dalla società “Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.”. Il sistema, raggiungibile all’indirizzo <https://www.whistleblowing.it>, assicura la riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata, mediante strumenti di crittografia.

La società “Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l.”, con sede in Milano (P. IVA 09495830961), è stata nominata Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Al termine dell’invio della segnalazione, il sistema rilascia un codice numerico univoco di sedici cifre (key code), necessario per accedere nuovamente alla segnalazione, modificarla, monitorarne l’iter e consultare la risposta del RPCT. Il Comune di San Giorgio di Nogaro non può recuperare o rigenerare il key code in caso di smarrimento, ed è pertanto responsabilità del segnalante conservarlo con cura.

In caso di smarrimento, il segnalante potrà contattare il RPCT scrivendo all’indirizzo segretario@comune.sangiorgiodinogaro.ud.it, fornendo ogni informazione utile a ricondurre la segnalazione alla propria persona.

La piattaforma è accessibile da qualsiasi dispositivo digitale, anche esterno all’Ente. Per garantire l’anonimato, si raccomanda l’uso di reti non soggette a sistemi di tracciamento.

Al momento della ricezione, il sistema registra data e ora, assegna un numero progressivo e un ID, informando il segnalante e il RPCT. Quest’ultimo è tenuto a prenderne in carico il contenuto entro sette giorni, decorrendo da tale momento il termine di tre mesi per la chiusura del procedimento. In mancanza dell’avviso di presa in carico, il termine decorre dalla scadenza dei sette giorni previsti.

10.2 Il canale esterno

Il canale esterno, gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), può essere attivato dal segnalante nei casi previsti dall’art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023, in particolare quando:

- il canale interno non è attivo oppure non è conforme alla normativa vigente;
- la segnalazione interna già effettuata non ha avuto seguito;
- la violazione oggetto della segnalazione può costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico;
- vi siano fondati motivi, basati su elementi concreti, per ritenere che la segnalazione interna non sarebbe adeguatamente trattata o comporterebbe un rischio di ritorsioni.



Qualora il Comune di San Giorgio di Nogaro riceva erroneamente una segnalazione destinata all'ANAC, il RPCT è tenuto a trasmetterla all'Autorità entro sette giorni dalla ricezione, tramite la piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell'ANAC, informandone contestualmente il segnalante, purché abbia espresso la volontà di beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023, o tale volontà risulti chiaramente dalla segnalazione. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del canale esterno, si rinvia alla sezione "Whistleblowing" del sito www.anticorruzione.it.

10.3 La divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consente al segnalante di rendere note violazioni mediante strumenti di ampia diffusione (stampa, mezzi elettronici o simili). Le tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023 si applicano esclusivamente nei casi indicati all'art. 15, ossia:

- a una segnalazione interna priva di riscontro nei termini ha fatto seguito una segnalazione esterna all'ANAC, anch'essa senza riscontro entro tre mesi (o sei, se motivato);
- una segnalazione esterna è stata presentata direttamente all'ANAC, senza ricevere riscontro sulle misure adottate nei termini sopra indicati;
- sussiste un fondato motivo, basato su circostanze concrete, per ritenere che la violazione rappresenti un pericolo imminente o evidente per il pubblico interesse;
- vi è fondato timore che la segnalazione esterna comporti ritorsioni o non riceva adeguato seguito.

Chi effettua una divulgazione pubblica non va confuso con chi fornisce informazioni ai giornalisti. Se la persona rivela la propria identità, decade la tutela della riservatezza (restando ferme le altre forme di protezione). Se invece rimane anonima, la tutela contro le ritorsioni si applica solo in caso di successivo disvelamento dell'identità.

10.4 Denuncia all'autorità giudiziaria

Il canale della denuncia all'Autorità Giudiziaria consente al soggetto tutelato di segnalare condotte illecite apprese in ambito lavorativo pubblico. Qualora il segnalante rivesta la qualifica di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, sussiste l'obbligo di denuncia di fatti penalmente rilevanti e/o di ipotesi di danno erariale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p., anche se ha già utilizzato il canale interno.

In caso di ritorsioni, il denunciante può beneficiare delle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023. L'identità del segnalante è coperta dal segreto istruttorio ai sensi dell'art. 329 c.p.p. nel procedimento penale, e fino alla conclusione della fase istruttorio nel procedimento contabile.

Tale tutela è finalizzata a garantire lo svolgimento delle indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria, consentendo la piena ricostruzione dei fatti e l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti, comprese quelle relative ai soggetti menzionati nella denuncia.

11. Caratteristiche della segnalazione

La segnalazione whistleblowing deve essere quanto più possibile circostanziata per consentire al Comune di San Giorgio di Nogaro, tramite il RPCT, di svolgere le opportune verifiche. In particolare, devono risultare chiare:

- le circostanze di tempo e luogo del fatto segnalato;



- la descrizione del fatto oggetto della segnalazione;
- gli elementi identificativi del soggetto cui attribuire i fatti;
- il rapporto tra segnalante e Comunità al momento dei fatti.

È inoltre utile allegare documenti a supporto, indicare eventuali testimoni e il Servizio coinvolti. I motivi personali che hanno indotto alla segnalazione non rilevano ai fini dell'istruttoria né per le tutele contro le ritorsioni.

Il segnalante deve dichiarare la propria identità; in caso contrario, la segnalazione è considerata anonima. Il Comune di San Giorgio di Nogaro può comunque trattarla come segnalazione ordinaria se adeguatamente circostanziata, conservandola con la relativa documentazione per un massimo di cinque anni dalla ricezione.

L'identificazione successiva del segnalante anonimo può permettere, in caso di ritorsioni, l'accesso alle tutele previste dal D. Lgs. n. 24/2023.

12. Cosa deve fare chi riceve la segnalazione

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 24/2023, il RCPT rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione.

Una volta ricevuta una segnalazione tramite canale interno, il RPCT effettua una valutazione preliminare per verificarne l'ammissibilità secondo i criteri del D. Lgs. n. 24/2023. In caso di manifesta infondatezza, genericità o inadeguatezza, la segnalazione è archiviata con motivazione. Se ritenuta ammissibile, il RPCT avvia l'istruttoria interna nel rispetto di riservatezza e imparzialità, potendo:

- chiedere chiarimenti al segnalante;
- acquisire documentazione interna;
- ascoltare soggetti informati sui fatti.

Il RPCT comunica al segnalante, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione:

- l'archiviazione, se la segnalazione risulta infondata o non rientra nel perimetro del decreto;
- le azioni avviate o da avviare: segnalazione ad autorità competenti, indagine interna o adozione di altri provvedimenti.

Il RPCT non svolge accertamenti di legittimità né verifica responsabilità personali, che spettano agli organi competenti.

Per la valutazione dei requisiti di ammissibilità della segnalazione, il RCPT utilizza i seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o non pertinente.

Le segnalazioni sono conservate per un massimo di cinque anni dalla chiusura, come previsto dall'art. 14 del decreto.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolge le seguenti attività:

- 1) mantiene interlocuzioni con il segnalante e, se necessario, richiede integrazioni;



- 2) dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- 3) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Nell'eventualità dovesse risultare necessario trasferire le segnalazioni di *whistleblowing* alle autorità competenti, l'Ente assicura che le modalità, di volta in volta individuate per tale tipo di comunicazione, garantiscono il rispetto della riservatezza dell'identità del segnalante, della segnalazione e delle altre persone eventualmente coinvolte.

13. Trattamento dei dati personali

Nel corso del procedimento in oggetto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi enunciati nel Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

Anche in materia di *whistleblowing*, pertanto, vale il principio generale della minimizzazione, volto alla tutela dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D. Lgs. 24/2023, infatti, *"i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente."*

14. Tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

L'Ente conserva la documentazione inerente alle segnalazioni per il tempo necessario alla loro trattazione e, comunque, non oltre cinque anni, che decorrono dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

15. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al D. Lgs n. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC adottate con delibera n.311/2023 in attuazione del D. Lgs. n. 24/2023.

La procedura e le disposizioni individuate nel presente documento potranno essere sottoposti a revisione qualora necessario. Gli eventuali aggiornamenti normativi inerenti al *whistleblowing*, successivi alla vigente normativa, si intenderanno qui integralmente richiamati fino all'adeguamento/aggiornamento del presente documento ad essi.